



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N.11013/110(4)
Uff. II - Ord. e Sic. Pub.

Roma, 9 maggio 2019

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e.p.c.:

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

OGGETTO: Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti. Indirizzi operativi.

Come è noto, in Italia è, al momento, ammessa la coltivazione della canapa nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242¹, che ne premia il valore “*quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione*”.

In particolare, le suddette disposizioni prescrivono che **la coltivazione può riguardare solo le varietà ammesse**, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui

¹ Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e che **dalla canapa coltivata è possibile ottenere esclusivamente i prodotti puntualmente indicati all'art. 2, comma 2, della medesima legge n. 242/2016².**

Tanto premesso, viene impropriamente pubblicizzata come consentita dalla legge n. 242/2016 la vendita di derivati e infiorescenze di Cannabis e si sta assistendo ad una crescita esponenziale del relativo mercato, in esercizi commerciali dedicati o misti nonché *on line*.

In realtà, **tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è compresa la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze**, in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, attraverso il fumo o analoga modalità di assunzione³.

Al riguardo, lo stesso Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato⁴ che l'impiego di simili preparati, erroneamente percepito come "legale" e quindi sicuro dal punto di vista della salute, rischia di tradursi in un danno anche grave per se stessi e per gli altri - basti pensare agli effetti per chi guida in stato di alterazione o alle donne in gravidanza o allattamento - raccomandando l'adozione di misure per vietare la libera vendita di tali prodotti⁵.

In questa direzione si è conseguentemente orientata l'attività operativa delle Forze dell'ordine che negli ultimi mesi hanno avviato significative iniziative di prevenzione.

I relativi provvedimenti hanno superato il vaglio dell'Autorità giudiziaria che, in più occasioni, ha ribadito quanto sopra osservato, ovvero che l'area di applicazione della legge n. 242/2016 è estranea alla cessione pura e semplice dei derivati della canapa per fini voluttuari

² a) **alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; l) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.**

³ In proposito, secondo giurisprudenza ormai consolidata, i livelli minimi di principio attivo compatibili con la natura di sostanza stupefacente sono quelli idonei a mettere in pericolo la salute dell'assuntore, determinando nello stesso, anche in termini modestissimi, lo stato psicoattivo (cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione - Sez. Unite, n. 28605/2008; Sez. IV, n. 21814/2010; Sez. III, n. 40620/2013).

⁴ Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V, seduta del 10 aprile 2018.

⁵ Non tiene conto della posizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanità nel riscontrare la "Richiesta di parere sulla commercializzazione di prodotti contenenti THC", la Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, nella sentenza n. 2660/2018 che, tuttavia, sconfessa il precedente orientamento per il quale **"la liceità della cannabis è circoscritta alla sua coltivazione e alla destinazione dei prodotti coltivati entro l'alveo delle previsioni esplicite contenute nella legge n. 142 del 2016. Le disposizioni di questa legge che consentono, a certe condizioni, la coltivazione di cannabis sono ritenute norma eccezionale e sicuramente non estensibili analogicamente alle altre condotte disciplinate dal d.P.R. n. 309/90 tra le quali la vendita e la detenzione per il commercio. Da questo assunto, si conclude che la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis"** (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci; Sez. 6, n. 52003 del 10/10/2018, Moramarco; Sez. 4, n. 34332 del 13/06/2018, Durante)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

e che a nulla rilevano, in punto di fatto, le iscrizioni sulle confezioni, poiché “*si tratta di sostanze stupefacenti poste in vendita liberamente, senza vincolo alcuno, concretamente destinate quindi ad un uso altrettanto libero o ricreativo che dir si voglia*”⁶.

Ciò posto, l'azione finora condotta deve essere messa a sistema e ulteriormente implementata, alla luce della risultanze investigative e dei recenti sviluppi che hanno interessato il settore.

Nel dettaglio, **le SS.LL. vorranno sottoporre all'attenzione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica** - allargati alla partecipazione dei rappresentanti della Regione, dei Sindaci dei Comuni di maggiore dimensione e di quelli interessati dalla presenza degli esercizi commerciali in argomento, nonché dei rappresentanti della Magistratura – l'esigenza di **un'approfondita analisi del fenomeno**, che tenga conto di tutti i fattori di rischio.

In quella sede, dovrà essere innanzitutto disposta una **puntuale ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio**, in condivisione con le Amministrazioni comunali ed attraverso il concorso dei rispettivi Comandi di Polizia locale e degli Sportelli deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Nell'esecuzione di siffatto monitoraggio, una cura particolare dovrà riguardare la **verifica del possesso delle certificazioni** su igiene, agibilità, impiantistica, urbanistica e sicurezza, richieste dalla legge per poter operare.

Un altro aspetto da prendere in esame è la **localizzazione degli esercizi**, con riferimento alla **presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili** quanto al rischio di consumo delle sostanze, come le scuole, gli ospedali, i centri sportivi, i parchi giochi, e, più in generale, i luoghi affollati e di maggiore aggregazione, soprattutto giovanile.

Gli esiti dell'attività di ricognizione condotta saranno quindi sottoposti alle valutazioni del medesimo Comitato, nella stessa composizione suindicata, al fine di declinare un **programma straordinario di prevenzione** di eventuali comportamenti vietati da parte degli operatori commerciali, specialmente se diretti verso la categoria più vulnerabile degli adolescenti⁷.

In tal senso, le SS.LL. dovranno *in primis* ricomprendere le aree interessate tra quelle da sottoporre ad attenzione all'interno dei Piani di controllo coordinato del territorio, definendo con gli enti locali intese collaborative *ad hoc* per un organico coinvolgimento delle polizie locali nelle relative attività.

I **servizi di “osservazione”** così realizzati potranno consentire lo svolgimento di apposite **analisi sui prodotti** acquistati negli esercizi in esame, finalizzate a scongiurare

⁶ Tribunale di Macerata - Sezione GIP/GUP, 15 giugno 2018.

⁷ È documentato negli studi di settore come l'uso di cannabis in adolescenza sia uno dei fattori che contribuiscono ad alterare le connessioni funzionali corticostriatali (cfr. Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V, seduta del 10 aprile 2018).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

situazioni di detenzione e vendita che rientrano nel perimetro sanzionatorio della normativa antidroga.

Le preminenti ragioni della tutela della salute e dell'ordine pubblico messe in pericolo dalla circolazione di siffatte sostanze dovranno, altresì, essere segnalate agli enti locali affinché le tengano in debita considerazione in relazione alle possibili nuove aperture di simili esercizi commerciali, prevedendo una **distanza minima** di almeno cinquecento metri dai luoghi considerati a maggior rischio. Un provvedimento comunale sul modello di quello che ha già interessato le sale da gioco, assunto nella consapevolezza che il consumo delle cosiddette "droghe leggere" rappresenta spesso un viatico per l'assunzione di quelle pesanti.

Nel ribadire la necessità di un'azione che si ispiri ai canoni della più ampia condivisione e del massimo coordinamento, si invitano le SS.LL. a far tenere, **entro il prossimo 30 giugno**, uno specifico report sulle risultanze della ricognizione svolta e sulle iniziative conseguentemente intraprese.

Si ripone il massimo affidamento sulla consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL., delle Forze di polizia e delle Amministrazioni locali affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie per garantire la piena attuazione della presente direttiva.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Matteo Piantedosi